

TAR Firenze 18/06/1999 n. 650

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Il sistema di determinazione della soglia di esclusione delle offerte anomale, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, come disciplinato dall'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., si fonda sul computo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore o di minore ribasso; pertanto, è illegittima l'inclusione, in sede di calcolo della detta soglia, delle offerte col minimo ribasso in precedenza già scartate.